

Esente da bollo ai sensi della
risoluzione del Ministero delle Finanze
prot. n. 391009 del 22/02/1993 e
dell'Agenzia delle Entrate n. 76 del
31/03/2003.

REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione «Agricoltura, ambiente, ener-
gia, cultura, beni culturali e spettacolo»

PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO Processo di VAS del Piano di gestione del Parco regionale di
Colfiorito – Preadozione – **Osservazione**

Il sottoscritto CAPONERA ADRIANO, in qualità di legale rappresentante
della "CIA Caponera Industrie Alimentari" S.n.c., con sede in Foligno, fra-
zione Colfiorito, via Vocabolo Casalone, 262, C.F./P.IVA 01730710546,
proprietaria dell'area individuata al foglio di mappa 22 C.T. con la particella
159, individuabile nello stralcio planimetrico sottostante, dopo avere preso
visione della documentazione preadottata con la DGR 1205 del 29/10/2018



formula le osservazioni che seguono.

I – Regime vincolistico

1. Nell'elaborato *«Piano del Parco»* si legge, al paragrafo 1.1, che il provvedimento istitutivo è la legge regionale n. 9 del 30/03/1995.

Va evidenziato che l'art. 25, che titola *«Istituzione delle Aree naturali protette regionali»*, al comma 1, lett. d, istituisce un'Area naturale protetta denominata "Colfiorito", ma priva del termine "Parco"

2. Nel medesimo elaborato, ma al paragrafo 1.5.1, nella descrizione dei vincoli paesaggistici, si fa riferimento alla loro presenza nella porzione meridionale (art. 136 ovvero vincoli specifici) oltre a quello relativo alla *Palude* (art. 142, co. 1, lett. i) nonché a quelli derivanti dalla presenza di usi civici (art. 142, co. 1, lett. h).

3. Sempre nel paragrafo 1.5.1 viene precisato che ogni modifica "... è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004".

4. L'art. 142 del D. lgs. 42/2004 inserisce tra le aree tutelate per legge, al comma 1, lett. f, *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;"*, ma tale fattispecie non compare nell'elencazione richiamata al precedente punto 2.

Sulla base di tutto quanto precede si osserva che il vincolo paesaggistico non investe l'intera consistenza del Parco, *rectius* dell'Area naturale protetta, che risulterebbe, infatti, esclusa – per definizione – dalla tipologia di vincolo indicata al precedente punto 4, in quanto non istituita come "Parco".

Al fine di evitare difficoltà attuative ed inutile aggravio del procedimento relativo ad interventi o attività all'interno dell'Area protetta, è opportuno che

la disciplina effettivamente applicabile venga precisata sia nell'elaborato «Piano del parco» al paragrafo 1.5.1 e sia nel «Regolamento», quanto meno nell'art. 39, precisando altresì l'applicabilità o l'esclusione delle disposizioni di cui al DPR 31/2017, in relazione alla classificazione come "Area naturale protetta".

II – Suddivisione in zone omogenee

1. L'articolo 12 della l. r. 9/1995, che titola «Piano dell'Area naturale protetta», al comma 3, demanda al piano dell'Area naturale protetta la suddivisione del territorio interessato in zone A, B, C e D.

Il comma 4 – del medesimo articolo – dispone che "*Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di espansione previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della zona D destinata alla promozione economica e sociale.*"

2. Il ridetto art. 12, ma al comma 7, dispone che "*Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.*".

3. L'articolo 39 del «Regolamento» detta le regole per l'attività edilizia, ma il tenore letterale si presta ad interpretazioni che potrebbero avere carattere restrittivo. Ciò in relazione al fatto che non vengono operate distinzioni tra quanto possibile nelle zone "D" –ovverosia quelle "*di completamento e di espansione previste dallo strumento urbanistico generale*"-e quelle classificate di tipo B e C (ai fini del-

la tutela). Non risulta chiara la previsione di inserire in detta zona "D" le aree agricole pregiate – espressamente previste dal legislatore – così classificate per la loro tutela escludendo, invece, quelle "compromesse" che sono quelle suscettibili di trasformazione urbanistica.

Nel medesimo comma viene, correttamente, richiesta la conformità "... a quanto [consentito] dalle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco.". Non risulta che il Piano in argomento comprenda delle NTA e si ha ragione di presumere che il riferimento sia a quelle del PRG e quindi alle zone omogenee di cui al D.I.M. 2/04/1968 n. 1444, oggi definite "Insediamenti" dal R. r. 2/2015 e non a quelle di cui al richiamato art. 12, l. r. 9/1995.

4. L'insediamento nel quale questa società svolge la propria attività risulta classificato dallo strumento urbanistico generale del Comune di Foligno, sia nel PRG '77 (zone montane) e sia in quello vigente, denominato PRG '97, come zona produttiva ovvero sia zona omogenea "D" ai sensi del D.I.M. 1444/1968 nonché "Insediamenti produttivi" ai sensi art. 96 del R. r. 2/2015. Ciononostante lo stesso risulta escluso dalla classificazione "D" di cui alla suddivisione del territorio dell'Area naturale protetta.

Stante quanto rappresentato si osserva:

- in via principale che l'odierno insediamento venga escluso dal perimetro dell'Area naturale protetta giusta disposizione art. 12, co. 7, l. r. 9/1995 restituendolo quindi alla sola pianificazione urbanistica;
- in via subordinata:

a. che detto insediamento sia perimetrato come zona D di cui all'art. 12, co. 3, l. r. 9/1995;

b. che il secondo periodo del comma 1 dell'art. 39 del «Regolamento», venga così riformulato: *"Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati sono interventi consentiti nel rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PRG, ovvero dalla legislazione sovraordinata, in funzione della zona omogenea in cui gli stessi ricadono, indipendentemente dall'azzoneamento attribuito dal Piano dell'Area naturale protetta."*

Stante la finalità collaborativa di quanto osservato, si confida nella condivisione e nel conseguente accoglimento.

Colfiorito di Foligno, 11 Gennaio 2019

"CIA Caponera Industrie Alimentari" S.n.c.

Il legale rappresentante

Caponera Adriano